

IN BREVE n. 025-2019
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE PER SPESE VETERINARIE

Domanda

Sono detraibili le spese veterinarie sostenute per un animale di proprietà di un'altra persona?

Risponde r.fo.

Per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva spetta una detrazione del 19% calcolata nel limite massimo di euro 387,34, con una franchigia di euro 129,11 ([articolo 15](#), comma 1, lettera *c-bis*, Tuir). La detrazione spetta a chi ha sostenuto la spesa, anche se non è proprietario dell'animale ([circolare n. 55/2001](#), *paragrafo 1.4.2*).

AG.ENTRATE - Circolare n.55/2001 - 1.4.2 Spese per medicine veterinarie

D. Per spese veterinarie si intendono esclusivamente quelle sostenute per prestazioni del medico veterinario od anche quelle relative all'acquisto di medicinali specifici da questi prescritti, necessari per la cura dell'animale?

Inoltre il limite di spesa di lire 750.000 su cui calcolare la detrazione spettante deve essere riferito al soggetto che effettua la detrazione o e' stabilito in relazione ad ogni animale posseduto?

R. E' possibile usufruire della detrazione sia per le spese relative alle prestazioni professionali rese dal medico veterinario che per quelle relative all'acquisto di medicinali specifici da questi prescritti. Si chiarisce che il limite di spesa di lire 750.000 deve essere riferito alle spese veterinarie complessive sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione indipendentemente dal numero di animali posseduti.

Si precisa al riguardo che la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non proprietario dell'animale.

PENSIONI QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA, ECCO COME (NON) VANNO a cura di Giuliano Cazzola

Dopo l'esito del voto del 26 maggio Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e notoriamente spirito arguto, si era inventato un commento a sfondo calcistico per spiegare il successo della Lega e il crollo degli alleati di governo: quota 100 – aveva detto – batte il reddito di cittadinanza. Tradotto in termini comprensibili, Matteo Salvini avrebbe fruito del consenso

derivante dal "superamento" della riforma Fornero, ben più di quello riscosso da Di Maio attraverso lo sventolio del bandierone del reddito di cittadinanza.

[Continua a leggere](#)  **CTRL + clic**

[https://www.startmag.it/primo-piano/pensioni-quota-100-reddito-cittadinanza/?utm_source=Newsletter+Startmag&utm_campaign=dd054d3649-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_2cc522e564-dd054d3649-514596241&ct=t\(RSS_EMAIL_CAMPAIGN\)](https://www.startmag.it/primo-piano/pensioni-quota-100-reddito-cittadinanza/?utm_source=Newsletter+Startmag&utm_campaign=dd054d3649-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_2cc522e564-dd054d3649-514596241&ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN))

PRONTO SOCCORSO - PRONTE LE NUOVE LINEE GUIDA da Quotidiano sanità di lunedì 17 giugno 2019 (L.F.)

Via i codici a colori nel triage, arrivano i numeri: da 1 (il più grave) a 5. Attesa massima di 8 ore per la presa in carico e la disponibilità dei letti per il ricovero sarà affidata a un "bed manager

Appena trasmesso alle Regioni il nuovo documento elaborato dal **Tavolo di lavoro** istituito al Ministero della Salute. Definiti anche gli standard strutturali e di personale per l'Osservazione breve intensiva e le azioni per ridurre il sovraffollamento tra cui il blocco dei ricoveri programmati, l'istituzione della stanza/area di ricovero ("Admission Room"), in sostanza aree dell'ospedale ed esterne al Pronto Soccorso dedicate ai pazienti in attesa di ricovero, come soluzione provvisoria e l'implementazione del bed management. **IL DOCUMENTO**

CTRL + clic 

Leggi in

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=74972&fr=n

LAUREA, IL RISCATTO VA CALCOLATO SULLA DURATA LEGALE DEGLI STUDI da Sole 24 ore - risposta 1348 a cura di Aldo Forte

D - Sono nato nel 1965, mi sono iscritto a ingegneria nel 1983, ho iniziato a lavorare nella pubblica amministrazione (in un ente locale regionale) dal 1989, e mi sono poi laureato in ingegneria nel 1999.

Alla luce della conversione in legge recente decreto, posso riscattare i cinque anni di laurea versando i circa 5.250 all'anno per i cinque anni? Se sì, posso detrarre tale importo al 50%, o avendo versato i contributi prima del 1996, posso detrarre solo al 19% per cento?

R - L'onere agevolato del riscatto di laurea è ammesso per i periodi da valutare con il sistema contributivo: poiché, nel caso del lettore, il periodo di studi universitari si colloca dal 1983 fino al termine della durata legale (e non effettiva) del corso di studi, egli non potrà fruire del riscatto agevolato della laurea. Tuttavia, potrà riscattare il titolo di studio con onere ordinario, beneficiando della deducibilità fiscale integrale. Inoltre, va fatto presente che il riscatto del titolo di studio è ammesso a condizione che il relativo periodo non risulti già utile presso alcuna gestione previdenziale obbligatoria.

FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI



Il patrimonio naturale paesaggistico

Le Sorgenti di Cassano Irpino

Data di emissione 17 giugno 2019

ECM - LIBERI DI SCEGLIERE COME! da NewsLetter n.25 OMCeO MI

Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell'art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

Preso atto che per il triennio 2014/2016, il soddisfacimento dell'obbligo formativo è stato raggiunto, in media, da poco più del 50% dei professionisti sanitari, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato una delibera finalizzata a facilitare i professionisti sanitari nell'assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo. Secondo tale delibera viene data la possibilità a tutti coloro che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti ECM entro il termine del 31 dicembre 2019. Tali crediti dovranno essere registrati autonomamente dal professionista sanitario sul portale Co.Ge.A.P.S. e non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2017/2019. Tale spostamento sarà irreversibile. Si precisa quindi che per il periodo 2014-2019 il debito formativo è di 300 crediti fatta salva la sussistenza di esoneri ed esenzioni.

Ricordiamo che la formazione continua del professionista sanitario può essere realizzata anche attraverso le attività di "formazione individuale" che comprendono tutte le attività formative non erogate da provider.

Tali attività possono consistere in:

- a) attività di ricerca scientifica;
- b) tutoraggio individuale;
- c) attività di formazione individuale all'estero;
- d) attività di autoformazione.

Per il triennio 2017/2019 i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze (solo all'interno degli eventi accreditati ECM), fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione.

Il Co.Ge.A.P.S. mette a disposizione dei Professionisti le guide di utilizzo dell'Area riservata per il caricamento dei crediti ECM per l'attività di formazione individuale.

In allegato la relativa normativa e la documentazione utile al caricamento dei crediti sul portale del [Co.Ge.A.P.S.](#)

 **CTRL + clic**

Per rispondere ad eventuali quesiti in merito alla normativa ECM verrà istituito a breve uno sportello informativo nella sede di OMCEOMI.
Orari e modalità di contatto verranno forniti con una prossima comunicazione.

CTRL + clic

- ➔ [Normativa Formazione individuale ECM](#)
- ➔ [Guida Crediti ECM Pubblicazioni scientifiche](#)
[Allegato IV. Domanda diritto di riconoscimento dei crediti per pubblicazioni](#)
- ➔ [Guida Crediti ECM Sperimentazioni cliniche](#)
[Allegato V. Domanda diritto di riconoscimento per sperimentazioni cliniche](#)
- ➔ [Guida Crediti ECM Tutoraggio](#)
[Allegato VI. Domanda tutoraggio](#)
- ➔ [Guida Crediti ECM crediti estero](#)
[Allegato VII. Domanda diritto di riconoscimento formazione all'estero](#)
- ➔ [Guida Crediti ECM Autoformazione](#)
[Allegato VIII. Dichiarazione di autoformazione](#)

FISCO OGGI -NORMATIVA e PRASSI di martedì 18 giugno 2019 **E-FATTURA: NUOVI CHIARIMENTI IN UNA CIRCOLARE TUTTA DEDICATA** a cura di Pier Paolo Del Franco

<https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/e-fattura-nuovi-chiarimenti-circolare-tutta-dedicata>

Fattura elettronica: il nuovo documento di prassi delle Entrate risponde ai recenti dubbi emersi dai lavori del Forum sulla fatturazione elettronica e dalle segnalazioni di operatori e contribuenti.

Chi deve emetterla? chi ne è esonerato? come e quando va emessa? cosa va fatturato? come comportarsi in caso di fatture che presentano sia spese sanitarie che non? cosa fare con l'imposta di bollo se la fattura viene scartata?

Queste e altre domande chiarite nella [circolare n. 14/2019](#) in tema di fatturazione elettronica via Sistema di interscambio (Sdi).

ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circ. n. 14/E del 17.06.2019 (documento 120)

STATALI - DOMANDE ENTRO IL 29 LUGLIO PER DEROGHE AL MASSIMALE CONTRIBUTIVO

Con la circolare n. 93 del 17 giugno 2019 l'Inps fornisce chiarimenti per la disapplicazione (ex art.21 del DL 4/2019 rat.in legge 28 marzo 2019 n.26) del massimale contributivo (articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995).

Legge 335/1995 articolo 2 comma 18.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto

costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare le domande per gli aventi diritto (magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello stato; personale delle carriere diplomatica e prefettizia; personale Militare e delle forze di Polizia di Stato; il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; professori ed i ricercatori universitari assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato; altre categorie di dipendenti per il cui trattamento giuridico le norme legislative rinviando ad una delle categorie sopra richiamate, esempio Banca d'Italia, Consob, Autorità Indipendenti, Università non statali legalmente riconosciute) vanno inoltrate entro il 29 luglio 2019.

Disapplicando a domanda dell'interessato il massimale l'amministrazione pubblica verserà i relativi contributi previdenziali anche sulla quota di reddito eccedente la cifra di 102.543 euro (valore dell'anno 2019) con conseguente diritto economico a una maggior pensione.

ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 93 del 17.06.2019 (documento 121)

AG. ENTRATE - NORMATIVA e PRASSI del 19 giugno 2019

MODELLI 730/2019 A RIMBORSO: I CRITERI PER GLI ELEMENTI DI INCOERENZA

Individuati gli elementi di incongruenza delle dichiarazioni dei redditi con esito positivo, presentate con modifiche rispetto alla precompilata che incidono sul reddito o sull'imposta

Approvati, con il [provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia del 19 giugno 2019, i criteri per individuare gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni con saldo a credito che giustificano i controlli preventivi sui 730/2019. Le verifiche possono riguardare le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta, nonché quelle affidate ai Caf o ai professionisti abilitati.

I criteri individuano gli elementi di incongruenza da utilizzare per effettuare i controlli dei modelli 730/2019 con esito a rimborso, presentati con modifiche rispetto alla precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta.

A prevederlo è l'articolo 5, comma 3-bis, del Dlgs 175/2014 (introdotto dalla legge 208/2015), in base al quale *“nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine...”*.

Lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, la presenza di altri elementi di incongruenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli risultanti dalle certificazioni uniche, la presenza di situazioni di rischio a seguito di irregolarità fiscali rilevate negli anni precedenti. Sono gli elementi individuati dal provvedimento odierno che giustificano i controlli preventivi sui 730/2019 a rimborso.

Il documento odierno evidenzia, fra l'altro, che i criteri di incoerenza possono riguardare oltre alle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti, o dai sostituti d'imposta, anche quelle affidate a Caf e professionisti abilitati (articolo 1, comma 4, Dlgs 175/2014). La verifica avviene con modalità di cooperazione tra Agenzia e Inps con l'Inps.

ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Provvedimento n. 207079 del 19.06.2019 (documento 122)

AGENZIA DELLE ENTRATE - LOCAZIONE UNIVERSITARI FUORI SEDE

Domanda

La detrazione per i canoni di locazione degli universitari fuori sede spetta anche su altre spese (ad esempio, quelle condominiali)?

Risponde r.fo.

La detrazione Irpef del 19% relativa ai canoni di locazione sostenuti dagli studenti universitari fuori sede, cioè iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un comune diverso da quello di residenza ([articolo 15](#), comma 1, lettere i-sexies e i-sexies 01,Tuir), non spetta per le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione, per i costi di intermediazione e per il deposito cauzionale ([circolare n. 7/2018](#)).

SANITA' e LISTE D'ATTESA - UN PROBLEMA RISOLVIBILE (mpe)

Lunghe liste di attesa e tempi lunghi in pronto soccorso sono due problemi spinosi che tendono ad affossare il nostro Servizio sanitario, ma risolvibili con buona volontà e fermezza: miglior organizzazione e, soprattutto, responsabilizzando gli organi preposti o meglio le persone preposte che debbono rispondere di «un mal operato» direttamente e personalmente ... ma c'è questa volontà? I DG con certe retribuzioni, se vogliamo più che giuste per le loro responsabilità, anche di questo dovrebbero occuparsi e ovviamente rispondere e non fare lo scarica barile ... o strumentalizzare per impostare un servizio il cui fine non sia dare tutela salute, ma un mezzo per fare "cassetta".